



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

Sulla domanda di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami dell'atto di motivi aggiunti al ricorso numero di registro generale 2404 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Francesco Amatulli, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Sellaro in Roma, via Tiburtina n. 352;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Salvatore Attimonelli non costituito in giudizio;

***per l'annullamento degli atti gravati con ricorso introduttivo e plurimi motivi aggiunti, di cui meglio all'epigrafe dei richiamati atti, segnatamente e in via principale non ammissione alla prova orale e graduatoria finale di merito e***

***successive rettifiche, concernenti il concorso a 1.400 posti per la per la nomina  
alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato,  
indetto con decreto del Capo della Polizia in data 24.09.2013***

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio relativamente all'atto di motivi aggiunti di cui al ricorso indicato in epigrafe;

Rilevato che detto atto di motivi aggiunti non è stato notificato a tutti i controinteressati;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso di che trattasi e degli idonei ammessi al corso, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incumbente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, del presente decreto, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini sopra indicati nella parte motiva.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 16 luglio 2018.

**Il Presidente**  
**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**